



Reggio Emilia, lì 10/03/2017

Dott. STEFANO BONACINI  
Presidente Regione  
Emilia Romagna

Dott.ssa SIMONA CASELLI  
Assessore all'agricoltura,  
caccia e pesca della  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa PAOLA GAZZOLO  
Assessore politiche ambientali  
e della montagna  
Regione Emilia Romagna

Dott.ssa. MARIA LUISA ZANNI  
Servizio attività faunistico -  
venatorie e pesca  
Regione Emilia Romagna

Oggetto: OSSERVAZIONE al P.F.V. - Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione – 2.7 Daino

Inviando le osservazioni al P.F.V., data la complessità dell'argomento abbiamo preferito strutturare le osservazioni dividendole per argomenti.

## 2.7 DAINO

Pag. 39 si legge: **“2.7.1 Obiettivi**

*Nei confronti del daino, come per gli altri ungulati, l'obiettivo è la riduzione degli impatti alle attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), in particolare nelle unità territoriali provinciali più vulnerabili (cfr. § 1.8.7.1). Ciò in un'ottica gestionale mirata a conservare l'ungulato con popolazioni vitali, unicamente entro l'areale storico (area a gestione conservativa), che si sviluppa nei Comprensori C2 e C3. Per i nuclei demografici presenti nel comprensorio C1, stanti le caratteristiche*

dello stesso (agricoltura intensiva e fitta rete viaria: cfr. § 1.1.2.2), è prevista invece la rimozione; analoga scelta gestionale sarà adottata per gli eventuali nuclei di nuova formazione (frutto di introduzioni accidentali e/o illegali, o per espansione d'areale).

### **2.7.2 Azioni**

*Di seguito sono descritte le soluzioni che saranno messe in pratica nel periodo di validità del presente Piano faunistico-venatorio regionale”.*

#### **Pagg. 40 – 41: “Modello gestionale di previsione**

*Per il **comprensorio 1**, si veda quanto scritto per il capriolo al § 2.6.2. Nel comparto in esame infatti, le considerazioni rese relativamente:*

- 1a) alle modalità di svolgimento della pratica venatoria;*
- 2b) alla stima numerica dei capi nelle unità di gestione;*
- 3c) agli eventuali interventi di controllo delle popolazioni (sensu art. 19 della Legge Nazionale);*

*Per il **comprensorio 1**, si veda quanto scritto per il capriolo al § 2.6.2. Nel comparto in esame infatti, le considerazioni rese relativamente:*

- 1a) alle modalità di svolgimento della pratica venatoria;*
  - 2b) alla stima numerica dei capi nelle unità di gestione;*
  - 3c) agli eventuali interventi di controllo delle popolazioni (sensu art. 19 della Legge Nazionale);*
- risultano essere le medesime, anche per il daino. Nel comparto in questione, particolare attenzione deve essere posta nella gestione faunistico-venatoria dei due nuclei demografici, descritti al paragrafo 1.5.7.2 che utilizzano territori di competenza di più enti ivi compreso il Parco regionale del Delta del Po; in questi casi è opportuna l'approvazione di un piano di gestione dedicato e coordinato che preveda il ricorso a piani di limitazione della specie finalizzati all'eradicazione.*

*Nei **comprensori 2 e 3**, con riferimento ai distretti a gestione conservativa della specie, il modello gestionale in uso necessita di modesti correttivi. I distretti di gestione tra loro adiacenti, compresi in misura preponderante nello stesso comprensorio (estensione  $\geq$  al 75% della superficie complessiva dell'unità di gestione), posti sui versanti della medesima vallata, è necessario realizzino le operazioni di stima quali-quantitativa entro lassi di tempo contenuti (due week-end consecutivi), al fine di limitare il rischio di conteggi ripetuti degli stessi gruppi di esemplari. Entro la medesima unità di gestione (distretto) la contemporaneità deve essere invece garantita: le Aziende Venatorie è necessario svolgano queste operazioni simultaneamente agli ATC. Per definire entità e struttura dei piani di prelievo, risultano opportuni confronti tecnici tra i Soggetti gestori afferenti al medesimo distretto, che tengano conto dei dati conoscitivi di maggiore importanza (trend demografico, relazioni spaziali tra gli esemplari del distretto, movimenti stagionali, entità e distribuzione dei danni, successo di prelievo etc.), al fine della formulazione delle proposte di prelievo.*

#### **Azioni di mitigazione degli impatti alle attività antropiche (settori zoo-agro-forestale e viabilità)**

*Riguardo questi argomenti, valgono le medesime considerazioni rese per il capriolo (cfr. § 2.6.2).*

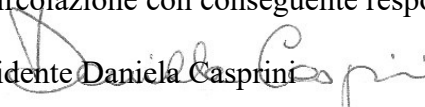
#### **Raccolta e archiviazione dei dati di interesse gestionale**


*La gestione faunistico-venatoria del daino ricalca quella del capriolo e si caratterizza quindi per una paragonabile mole di informazioni e per analoghe complessità: logicamente anche le esigenze risultano simili. Per questa ragione, quanto scritto per il capriolo relativamente alla necessità di mettere a punto uno strumento informatico in grado di archiviare, analizzare ed elaborare i dati utili alla gestione (cfr. § 2.6.2), si estende perciò anche al daino, unitamente a quanto pianificato nei*

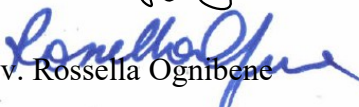
*confronti del capriolo in riferimento al campione dei capi assegnati dal quale raccogliere dati morfologici.”*

Si richiede:

- **DIVIETO UTILIZZO DEI COADIUTORI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE N°8/94** (Art.16 comma 3 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.) **APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°107 del 18/4/14 CONFORME A SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N°392 del 12/10/05.**
- **OBBLIGO DI PERIZIA BALISTICA, PER LE ATTIVITA' DI CACCIA/CONTROLLO IN COMPENSORIO 1, IN RELAZIONE AL CALIBRO UTILIZZATO ED ALLA SUA POTENZA. LA REGIONE NON PUÒ' SOSTITUIRSI ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA INDIVIDUATA DAL TESTO UNICO DI LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA** (R.D. 18/6/31 n°773 Art. 1 L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati. L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale. Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal prefetto e dal questore; quelle dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà ).
- **DIVIETO DI UTILIZZO DELLE MUNIZIONI AL PIOMBO APPLICAZIONE RAPPORTO N°158/2012 DELL'I.S.P.R.A.** (Cfr. TAR Lombardia MI Sez.I° 06-05-16 n°900; TAR Toscana Sez.II° 13-01-17 n°36).
- **NECESSITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA L.R. N°8/94 ART.32 TER** (1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'art. 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'art. 35, comma 1, la Regione diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro sessanta giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Regione provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, la Regione provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.) **PER GLI ATC CHE OMETTONO DI OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART.33 COMMA 1 LETT. A e B**
- **LA REVISIONE DEL VALORE DI DENSITA' ZERO**, in quanto la presenza del daino è assai rara in pianura e la sua presenza non porta rischi ambientali
- **VERIFICA DELLE RELAZIONI TRA AZIONI DI CACCIA/CONTROLLO ED INCIDENTI STRADALI** (fuga degli animali dalle azioni di caccia/controllo che, per tale motivo, invadono le strade mettendo in pericolo la circolazione con conseguente responsabilità civile e penale)

Associazione Vittime della Caccia – Presidente  Daniela Casprini

Lega per l'Abolizione della Caccia – Delegato Regionale  Dino Vecchi

Amici Terra club Reggio Emilia – Avv.  Rossella Ognibene